



IL RETTORE

VISTO il Decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 Marzo 2020, n. 12, e in particolare, l'art. 1, che istituisce il Ministero dell' Istruzione e il Ministero dell' Università e della Ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell' Istruzione dell' Università e della Ricerca ;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal predetto decreto legge 9 gennaio 2020 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 12),51-bis,51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTO il Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore" e, in particolare, il Capo II, Sezione III del Titolo I relativo a "Titoli accademici ed Esami di Stato";

VISTO il Regio Decreto 4 giugno 1938, n.1269, recante "Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori" e, in particolare, gli artt. 51 e 52;

VISTA la Legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

VISTO il Decreto Ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, recante "Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni";

VISTO il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e successive modificazioni, concernente "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 Giugno 2001, n. 328 recante "Modifiche ed Integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all' esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio n. 15 e in particolare l'art. 6, comma 4, con cui sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all' art. 6, commi 1 e 2 del decreto legge n. 22 del 2020, relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all' esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari;

VISTA l' Ordinanza Ministeriale n. 444 del 05 Maggio 2021 nella quale sono indette per l'anno 2022, la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di attuario e attuario junior, chimico e chimico junior, ingegnere e ingegnere junior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto junior e pianificatore junior, biologo e biologo junior, geologo e geologo junior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale junior, zoonomo e biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n.104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;

VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n.170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";



VISTO l'art. 12 del D.M. 28 giugno 2012 n. 196, relativo agli "studenti in situazione di handicap e studenti affetti da dislessia";

INDICE

ART. 1

La I e II sessione anno 2022 dell'esame di Stato di Abilitazione all'esercizio delle professioni di chimico e chimico junior, ingegnere e ingegnere junior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto junior e pianificatore junior, biologo e biologo junior, geologo e geologo junior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale junior, zoonomo e biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale.

ART. 2

Per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di chimico e chimico junior, ingegnere e ingegnere junior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto junior e pianificatore junior, biologo e biologo junior, geologo e geologo junior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale junior, zoonomo e biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale è richiesto il possesso delle Lauree previste dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 pubblicato sul sito degli Esami di Stato;.

ART. 3

Agli esami di Stato per l'esercizio della professione di **Assistente Sociale** specialista (sez. A) sono ammessi anche gli assistenti sociali, non in possesso di laurea specialistica, iscritti all'albo, ai sensi della normativa previgente, da almeno 5 anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che hanno svolto per almeno 5 anni le funzioni di cui all'articolo 20, comma 2. (art.22 comma 3 D.P.R. n. 328 del 05 Giugno 2001);

ART. 4

I candidati in possesso di qualunque laurea in **Ingegneria** conseguita secondo il vecchio ordinamento (previgente al D.M. 509/1999) possono partecipare all'esame di Stato per tutti e tre i settori in cui è suddiviso l'albo. In ogni sessione può essere sostenuto l'esame per uno solo dei settori. Ogni laureato del vecchio ordinamento dovrà indicare nell'istanza il settore per il quale intende sostenere l'esame e il percorso formativo, coerente con il settore richiesto, le cui materie caratterizzanti saranno oggetto della prova;



ART. 5

I candidati in possesso di una **Laurea in Psicologia** secondo l'ordinamento previgente al DM 509/1999 devono presentare una dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che abbiano svolto il tirocinio pratico annuale post-lauream, come prescritto dal D.M. 13/01/1992 n. 239.

I laureati in Psicologia nella classe 58/S e della classe LM51 devono presentare una dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che abbiano svolto il tirocinio pratico annuale previsto dalla normativa vigente (D.M. 13/01/1992 n. 239 e DPR 328/2001).

Per tutte le pratiche relative all'ammissione, alle sedi e alle modalità di svolgimento del tirocinio, e per ottenere l'**attestazione di regolarità del tirocinio annuale svolto ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per Psicologo**, rivolgersi all'Ufficio Tirocini professionalizzanti - Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione - Edificio 15, Viale delle Scienze, Palermo. Per i tirocini svolti presso il nostro Ateneo, il competente Ufficio Tirocini, trasmette direttamente a questo Servizio, le attestazioni di compiuto tirocinio.

I candidati che hanno svolto il prescritto tirocinio professionalizzante presso altre sedi universitarie, devono presentare un attestato rilasciato dall'Ufficio di Tirocinio di competenza dal quale risulti che abbiano svolto il tirocinio pratico prescritto dalle norme vigenti.

Si ricorda che non vanno allegati alla domanda di ammissione agli esami di Stato gli attestati rilasciati dalle singole strutture (enti sede di svolgimento del tirocinio). I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio, ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiarare nella istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli esami di abilitazione.

ART. 6

I laureati nella classe **L-34** e nella classe **L-24** devono presentare una dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che abbiano svolto il tirocinio pratico professionalizzante della durata di sei mesi svolto ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 05/06/2001 n. 328).

Per tutte le pratiche relative all'ammissione, alle sedi e alle modalità di svolgimento del tirocinio, e per ottenere l'**attestazione di regolarità del tirocinio semestrale svolto ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per Dottore in tecniche psicologiche**, rivolgersi all'Ufficio Tirocini professionalizzanti - Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione - Edificio 15, Viale delle Scienze, Palermo.

Per i tirocini svolti presso il nostro Ateneo, il competente Ufficio Tirocini, trasmette direttamente a questo Servizio, le attestazioni di compiuto tirocinio.

I candidati che hanno svolto il prescritto tirocinio professionalizzante presso altre sedi universitarie, devono presentare un attestato rilasciato dall'Ufficio di Tirocinio di competenza dal quale risulti che abbiano svolto il tirocinio pratico prescritto dalle norme vigenti.

Si ricorda che non vanno allegati alla domanda di ammissione agli esami di Stato gli attestati rilasciati dalle singole strutture (enti sede di svolgimento del tirocinio). I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio, ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiarare nella istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli esami di abilitazione.



ART.7

I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di stato in una sola sede universitaria e non possono sostenere l'esame per l'esercizio di più di una delle professioni indicate nell' art. 1.

ART. 8

La domanda di ammissione, con i relativi documenti e versamenti allegati, all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e chimico junior, ingegnere e ingegnere junior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto junior e pianificatore junior, biologo e biologo junior, geologo e geologo junior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale junior, zoonomo e biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale, in carta semplice, deve essere presentata:

- **Per la I sessione 2022, dal 20 Maggio al 23 Giugno 2022**
- **Per la II sessione 2022, dal 19 Settembre al 19 Ottobre 2022**

via **PEC** all' indirizzo pec@cert.unipa.it dell'Università degli Studi di Palermo riportando nell' oggetto la dicitura "**domanda di partecipazione agli esami di stato 2022**"

o spedita, improrogabilmente entro i termini sopraindicati a mezzo **raccomandata A.R.** (a tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante) all'indirizzo:

Università degli Studi di Palermo, "Servizio Speciale Post-Lauream" - Ufficio Esami di stato"
– Edificio 3 – Viale delle Scienze – 90128 Palermo
con l'indicazione sulla busta della dicitura "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI DI STATO 2022".

La domanda, deve essere corredata dai seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 del titolo di studio conseguito, necessario per la partecipazione all'esame di Stato;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 della certificazione di nascita (solo per i laureati in altri Atenei);
- attestazione in originale del versamento di **€ 49,58**, sul c.c.p. n. 205906, intestato a: Agenzia Entrate - Centro operativo di Pescara;
causale: **tassa di ammissione agli esami di Stato;**
- Pagamento bollettino PagoPa (stampato tramite il Portale Studenti al termine della compilazione della pratica) in originale del versamento di **€ 300.00**
intestato a: Università degli Studi di Palermo
causale: **contributo di partecipazione agli esami di Stato;**
- fotocopia del documento di identità;



Coloro che al momento della domanda di iscrizione non hanno ancora conseguito il titolo, devono presentare domanda di ammissione in qualità di LAUREANDI, rispettando i termini di apertura e di scadenza, a pena di esclusione dall'esame. Sono ammessi agli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni i candidati che conseguono il titolo accademico **entro e non oltre il 15 Luglio 2022** per la prima sessione 2022 ed **entro e non oltre il 12 Novembre 2022** per la seconda sessione 2022 rispettando le medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati e trasmettendo successivamente, entro tre giorni dal conseguimento del titolo, un'autocertificazione ad esso relativa. I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini indicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare. Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante. Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini qualora il Rettore o il Direttore ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.

I candidati che pur avendo presentato istanza di partecipazione alla **prima sessione** dell'anno 2022, fossero nell'impossibilità di potere espletare l'esame, possono presentarsi, solo ed esclusivamente, alla **seconda sessione** dello stesso anno, producendo a tal fine nuova domanda entro la data del **19 ottobre 2022** facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza, usufruendo, solo in questo caso, del pagamento della tassa e del contributo già effettuato per la prima sessione. Il candidato che, invece, non si presenti o si ritiri durante la prova, perde il diritto all'esame e non può ottenere in nessun caso il rimborso della tassa e del contributo. Il candidato dichiarato non idoneo nella prima sessione, previa presentazione di nuova domanda e pagamento della tassa e del contributo, potrà ripetere l'esame nella sessione successiva dello stesso anno.

Non saranno prese in considerazione domande redatte utilizzando modulistica o bollettini di versamento diversi da quelli ufficiali o inoltrate con modalità diversa da quella sopra descritta.

In ordine alle autodichiarazioni rese, il candidato, nel caso in cui risultino dichiarazioni false e mendaci, incorrerà nelle sanzioni penali previste per le dichiarazioni non veritiere, la formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) e sarà dichiarato automaticamente decaduto dal diritto all'ammissione all'esame di abilitazione e non verranno rimborsate le tasse pagate .

I candidati hanno l'obbligo di prendere visione del presente bando nella sua interezza. Pertanto, gli stessi sono i soli responsabili della corretta indicazione dei dati occorrenti per le procedure di ammissione al concorso e sono tenuti a controllarne l'esattezza; si impegnano, altresì, se vincitori, ad attenersi scrupolosamente al contenuto ed alle procedure relative alla fase dell'immatricolazione.

ART. 9

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, modificata dalla legge n. 17/1999, che, in relazione alla propria tipologia di disabilità, necessitano di trattamento individualizzato per gli esami (assistenza alla persona, tutorato specializzato, trasporto e accompagnamento, sussidi tecnici specifici), dovranno compilare la parte all'uopo predisposta al momento del perfezionamento dell'iscrizione sul portale studenti dell'Università di Palermo, indicando il tipo di trattamento richiesto. Gli interessati, dovranno fornire, inoltre, comunicazione scritta relativamente alla prima sessione 2022 dal **20 Maggio 2022 al 23 Giugno 2022** e relativamente alla seconda sessione 2022 dal **19 Settembre 2022 al 19 Ottobre 2022** alla Unità Operativa Abilità Diverse di Viale delle Scienze - edificio 9 – 90128 Palermo, al fine di consentire una adeguata



organizzazione del servizio richiesto. Successivamente a tale data non si assicura la predisposizione dei necessari ausili richiesti per lo svolgimento della prova.

I candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificata ai sensi della legge n.170 del 8.10.2010, dovranno compilare la parte all'uopo predisposta al momento del perfezionamento dell'iscrizione sul portale studenti dell'Università di Palermo, e fornire la relativa certificazione alla Unità Operativa Abilità Diverse di Viale delle Scienze - edificio 9 – 90128 Palermo relativamente alla prima sessione 2022 dal **20 Maggio 2022** al **23 Giugno 2022** e relativamente alla seconda sessione 2022 dal **19 Settembre 2022** al **19 Ottobre 2022** ;

I trattamenti individualizzati ritenuti opportuni possono consistere:

per quanto riguarda la prova in tempi aggiuntivi (del 30 % per i candidati con DSA, DAA o patologia; del 50 % per candidati con invalidità civile e/o handicap).

Tutti i candidati in possesso dei seguenti documenti possono richiedere trattamenti individualizzati: Diagnosi di Disturbi specifici di Apprendimento (DSA) in base alla L.170/2010, redatta dal Servizio Sanitario Nazionale, da un Centro privato convenzionato o da uno specialista privato, accompagnata da un documento di conformità dell'Asl; la documentazione deve essere non più vecchia di tre anni o redatta dopo il compimento del 18 anno di età;

Certificazione di handicap in base alla Legge 104/92;

Certificazione di invalidità civile pari o superiore al 66%;

Documentazione attestante la presenza di una patologia che possa determinare una inabilità anche temporanea allo studio;

Certificazione di Disturbo Aspecifico dell'Apprendimento (DAA),

Certificazione di Bisogno Educativo Speciale (BES): saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste di candidati con problematiche riferibili all' area dell'apprendimento, supportate da una documentazione specialistica in cui siano esplicitate le difficoltà.

ART.10

Il candidato, previa registrazione sul [Portale Studenti](#), utilizza le proprie credenziali per la compilazione e la stampa della domanda di ammissione agli esami di Stato di abilitazione alla professione.

Coloro che risultano già iscritti al Portale Studenti, possono utilizzare le proprie credenziali senza dovere effettuare una nuova registrazione.

La registrazione al Portale Studenti è obbligatoria per tutti coloro che vogliono sostenere l'Esame di Stato di abilitazione alla professioni;

Nella procedura di registrazione al Portale (composta da 4 passaggi) lo studente specifica i propri dati anagrafici, di residenza e di domicilio, indicando altresì un indirizzo e-mail valido, al quale vengono comunicate le modalità di attivazione dell'account personale ed i valori dello *username* e della *password*. Dopo la registrazione lo studente può modificare la password e l'indirizzo e-mail, previo controllo di validità del nuovo indirizzo.

La compilazione della domanda di partecipazione agli Esami di Stato, può essere effettuata utilizzando una delle seguenti voci, presenti all'interno della sezione Pratiche Studente del Portale Studenti:

Nuova pratica: pagina mediante la quale è possibile creare una nuova pratica;

Le mie pratiche: pagina mediante la quale è possibile visualizzare la lista delle proprie pratiche, (tra cui quella relativa alla domanda per l'abilitazione all' esercizio della professione) e i dati principali associati ad esse.

Finché una pratica risulta "Da completare sul web", la pratica può essere modificata ed anche eliminata. Una volta confermata la pratica sul web, è possibile procedere alla stampa della domanda e del bollettino di versamento PagoPa. In caso di errori, il candidato può decidere di compilare una



nuova pratica, specificare correttamente i dati e generare una nuova domanda di partecipazione agli esami di Stato, ignorando la vecchia pratica confermata.

ART. 11

La Commissione esaminatrice, ai sensi del art. 2 del D.M. n. 238 del 26/02/2021, viene nominata, in accordo con gli Ordini Professionali territoriali di riferimento, con apposito Decreto Rettorale che verrà pubblicato all' indirizzo
<http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialepostlauream/u.o.esamidistato>

ART. 12

l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni (Sez. A) di chimico, ingegnere, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore, biologo, geologo, dottore agronomo e dottore forestale, assistente sociale specialista è costituito , per la prima e seconda sessione 2022, da un'unica prova orale che si svolgerà con modalità a distanza il **25 Luglio 2022** relativamente alla prima sessione 2022 e il **17 Novembre 2022** relativamente alla seconda sessione 2022

l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni (sez. B) di chimico junior, ingegnere junior, architetto, architetto junior e pianificatore junior, biologo junior, geologo junior, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, agronomo e forestale junior, zoonomo e biotecnologo agrario, e assistente sociale è costituito , per la prima e seconda sessione 2022 , da un'unica prova orale che si svolgerà con modalità a distanza il **27 Luglio 2022** relativamente alla prima sessione 2022 e il **24 Novembre 2022** relativamente alla seconda sessione 2022;

ai sensi del Decreto Ministeriale n. 238 del 26/02/2021, “La suddetta prova orale verterà su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e dovrà accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.”

ART.13

L’abilitazione all’ esercizio della professione di psicologo è conseguita previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all’attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale, che verrà disciplinata dal decreto ministeriale attuativo articolo 7, comma 2 della legge 8 novembre 2021 n. 163

ART. 14

Per lo svolgimento della prova orale si utilizzerà la piattaforma “MICROSOFT TEAMS”, la cui “Guida d’accesso all’installazione” è scaricabile al seguente link:

<https://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialepostlauream/u.o.esamidistato/.content/documenti/abilitazione2018/Guida-per-laccesso-a-Microsoft-Teams.pdf>



Tutti i candidati saranno censiti e inseriti sulla piattaforma TEAMS dal Sistema Informatico di Ateneo:

- attraverso i loro profili attivi su YOU.UNIPA.IT per i laureati di UNIPA da meno di 18 mesi;
- attraverso gli indirizzi e-mail (privati) forniti agli Uffici di Ateneo all'atto della presentazione della domanda di ammissione all'esame di stato;

Gli orari e un vademecum di svolgimento della prova saranno determinati dalle Commissioni esaminatrici e pubblicati sul sito degli Esami di Stato.

Per sostenere la prova orale ogni candidato deve essere munito di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Durante la prova orale dovranno essere attivi esclusivamente i microfoni della Commissione e del Candidato.

Il Candidato durante la prova orale dovrà tenere attiva anche la telecamera.

Nel corso dello svolgimento della prova, il Candidato dovrà trovarsi in un ambiente in assenza di altre persone e non dovrà consultare alcun materiale cartaceo o informatico, se non espressamente autorizzato dalla Commissione.

Non è comunque consentito al Candidato l'utilizzo di qualsiasi mezzo che lo possa mettere in condizioni di parallele e coeve comunicazioni. Il mancato rispetto delle suddette regole comporta l'annullamento della prova, con effetto immediato.

ART. 15

Responsabile del procedimento amministrativo, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge n. 24 del 7 agosto 1990 è il dott. Giuseppe Di Noto, Funzionario Responsabile della UO Esami di Stato.

I candidati hanno l'obbligo di prendere visione del presente bando nella sua interezza. Pertanto, gli stessi sono i soli responsabili della corretta indicazione dei dati occorrenti per le procedure di ammissione al concorso e sono tenuti a controllarne l'esattezza; si impegnano, altresì, se vincitori, ad attenersi scrupolosamente al contenuto ed alle procedure relative alla fase dell'immatricolazione.

I candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalità previste dal regolamento (D.R. 243/2018 del 07 Febbraio 2018).

LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO HA VALORE DI NOTIFICA

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente bando valgono le disposizioni richiamate nel DM n. 334 del 24 aprile 2013 e nelle leggi vigenti.

IL RETTORE
Prof. Massimo Midiri